

REGOLAMENTO DEL CENTRO LINGUISTICO DI ATENEIO

Art. 1

(Natura del Centro)

1. Il Centro Linguistico di Ateneo (CLA) si configura come un Centro di servizi di Ateneo, secondo quanto previsto dall'art. 33 dello Statuto.
2. Le strutture didattiche usufruiscono dei servizi offerti dal CLA per l'erogazione delle attività formative di lingua previste dai propri corsi di studio.
3. Il presente Regolamento specifica le funzioni del CLA e ne definisce gli organi, disciplinandone la composizione, le competenze e le procedure di funzionamento.

Art. 2

(Attività istituzionali)

1. Le funzioni che il CLA è impegnato a svolgere, sulla base delle linee di indirizzo stabilite dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, sono così specificate:
 - a) organizzare l'offerta formativa in funzione dell'acquisizione dell'idoneità nelle conoscenze di base delle lingue previste dai corsi di studio, nonché sostenere l'erogazione delle necessarie attività formative per gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea dell'Ateneo, compresi gli studenti di Roma Tre partecipanti al programma *Erasmus* e i dottorandi di ricerca;
 - b) organizzare ed erogare, di concerto con le strutture didattiche interessate e con il loro finanziamento, ulteriori attività formative di lingue dell'Unione Europea ed *extra* europee;
 - c) organizzare ed erogare attività formative di lingua italiana per studenti stranieri iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale dell'Ateneo, compresi quelli partecipanti al programma *Erasmus* e ad altri programmi di scambio, nonché per gli iscritti ai master e ai corsi di dottorato di ricerca e per i professori e ricercatori visitatori;
 - d) organizzare, di concerto con la Direzione Generale, attività formative di lingue straniere moderne per il personale dell'Ateneo;
 - e) mettere a disposizione delle strutture didattiche dell'Ateneo sistemi, programmi e materiali didattici utili per le attività formative linguistiche;
 - f) coordinare le attività dei collaboratori ed esperti linguistici (d'ora innanzi citati come esperti linguistici) impegnati nel supporto alle attività didattiche del CLA;
 - g) sviluppare metodologie e tecniche innovative nel campo dell'insegnamento delle lingue;
 - h) produrre, di intesa con la Fondazione Università degli Studi Roma Tre-*Education* e sulla base dell'accordo quadro tra la Fondazione e l'Ateneo, materiali didattici originali, ivi compresi materiali per l'apprendimento autonomo, anche ai fini di un'eventuale utilizzazione in altre strutture pubbliche o di una loro commercializzazione;
 - i) contribuire alla predisposizione dei *test* di valutazione linguistica effettuati all'atto delle prove di accesso all'Ateneo;
 - j) organizzare ed erogare le attività connesse alla certificazione della lingua italiana per stranieri.
2. Il CLA, nel quadro delle proprie funzioni, può:

- a) favorire rapporti e promuovere collaborazioni con istituzioni universitarie in ambito intra/interuniversitario regionale, nazionale e internazionale;
- b) organizzare le attività di certificazione dell'italiano come lingua straniera;
- c) organizzare corsi educativi diretti alla formazione di docenti e formatori.

Art. 3
(Funzionamento)

1. Il coordinamento delle attività del CLA è affidato:
 - a) al Direttore e alla Giunta;
 - b) al Consiglio dei Referenti dei Dipartimenti (d'ora in avanti Consiglio dei Referenti).

Art. 4
(Il Direttore e la Giunta)

1. Il Direttore vigila sul buon funzionamento della struttura, presiede e convoca la Giunta e il Consiglio dei Referenti e tiene i rapporti con gli Organi accademici.
2. Il Direttore è nominato con decreto rettorale, su designazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico, fra i professori di prima fascia a tempo pieno dell'Ateneo, per una durata di 3 anni accademici. L'incarico è rinnovabile per una sola volta.
3. Il Direttore è coadiuvato dalla Giunta, composta da 3 componenti, ai quali può delegare le attribuzioni conferitegli dal presente Regolamento. I componenti della Giunta sono nominati con decreto rettorale a seguito di designazione del Consiglio di Amministrazione, su indicazione del Direttore e previo parere favorevole del Senato Accademico; restano in carica 3 anni accademici e cessano con la fine del mandato del Direttore. L'incarico è rinnovabile per una sola volta.

Art. 5
(Il Consiglio dei Referenti dei Dipartimenti)

1. Il Consiglio dei Referenti è nominato con decreto rettorale ed è composto da un componente designato da ciascun Consiglio dei Dipartimenti dell'Ateneo e da due rappresentanti degli studenti, designati dal Consiglio degli Studenti.
2. Il Consiglio dei Referenti svolge la funzione di raccolta e di sintesi delle esigenze dei singoli Dipartimenti in relazione alle attività del CLA, con riferimento ai corsi di studio di rispettiva pertinenza, nonché le ulteriori funzioni indicate dal presente Regolamento.
3. L'incarico di componente del Consiglio dei Referenti dura in carica 3 anni accademici ed è rinnovabile per una sola volta.

Art. 6
(Programmazione e rendicontazione delle attività del Centro)

1. La programmazione annuale delle attività istituzionali del CLA, di cui all'art. 2, comma 1 e la relativa rendicontazione sono disciplinate dai commi seguenti.
2. Entro il mese di marzo i singoli Dipartimenti, con delibera consiliare, sottopongono al Direttore le eventuali specifiche esigenze di attività formative linguistiche destinate agli studenti dei propri corsi di studio per il successivo anno accademico, in aggiunta alle attività istituzionali di cui all'art. 2, comma 1. I Consigli di Dipartimento si impegnano a stanziare le risorse necessarie allo svolgimento di tali specifiche attività.

3. Le esigenze di cui al comma 2 sono presentate indicando per ogni singola attività formativa:
 - a) la lingua di interesse;
 - b) gli obiettivi formativi in termini di conoscenza di tale lingua;
 - c) il numero presunto di studenti che dovranno svolgere l'attività formativa, nell'ambito del proprio percorso formativo.
4. Entro il mese di aprile il Direttore, sentito il Consiglio dei Referenti e tenuto conto di quanto previsto dai commi 2 e 3, predispone il piano delle attività istituzionali che il CLA propone di realizzare per il successivo anno accademico, in coerenza con il Piano Strategico di Ateneo, e lo trasmette al Rettore.
5. Il piano di cui al comma 4 è integrato con un quadro analitico delle risorse per la sua realizzazione. Il CLA indica, altresì, le risorse stanziare dai singoli Dipartimenti per le esigenze specifiche di cui ai commi 2 e 3.
6. Il piano delle attività istituzionali del CLA è sottoposto all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione entro il mese di maggio.
7. Nel deliberare in ordine al piano delle attività istituzionali del CLA, il Consiglio di Amministrazione, sulla base del quadro analitico di cui al comma 5 e del rendiconto di cui al comma 8, prevede le risorse per la realizzazione del piano, tenendo conto che la gestione delle procedure di assunzione del personale e di acquisto di beni, forniture e servizi, nonché i relativi costi sono comunque di competenza dell'amministrazione dell'Ateneo.
8. Il Direttore predispone entro il mese di marzo il rendiconto sull'utilizzazione delle risorse di cui al comma 7, da presentare al Consiglio di Amministrazione unitamente al piano delle attività istituzionali e ad una relazione sulle attività svolte e sulle modalità di utilizzo dei collaboratori esperti linguistici.
9. Le norme di cui al presente articolo, quanto alla programmazione delle attività istituzionali di cui ai commi da 1 a 7, saranno attuate a decorrere dall'anno 2019, mentre, quanto al rendiconto di cui al comma 8, saranno attuate a decorrere dall'anno 2020, con riferimento alle risorse e alle attività dell'anno 2019.

Art. 7 **(Servizi a terzi)**

1. Nell'ambito delle proprie finalità e fatti salvi i prioritari interessi dell'Ateneo, il CLA può fornire servizi a enti pubblici o privati, ovvero direttamente a singole persone fisiche, anche con riferimento all'attività di certificazione della lingua italiana per stranieri.
2. Il Direttore sottopone al Consiglio di Amministrazione la proposta di stipula dei contratti e delle convenzioni con enti pubblici o privati per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, corredata del piano analitico dei costi e dei ricavi di ciascuno di essi.
3. Il Consiglio di Amministrazione, verificato che i servizi di cui al presente articolo risultino compatibili con lo svolgimento delle attività istituzionali del CLA e non ne determinino ritardi o diminuzione dei livelli di qualità, autorizza la stipula dei contratti e delle convenzioni di cui al comma 2.
4. Con riferimento all'erogazione del servizio di cui al comma 1 direttamente a singole persone fisiche, essa è subordinata al versamento dell'apposita tariffa determinata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 8

(Modificazioni, norme finali e transitorie)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° marzo 2019.
2. Il Direttore e il Consiglio dei Referenti di Dipartimento possono sottoporre al Rettore proposte di modifica del presente Regolamento.
3. Le modifiche del presente Regolamento sono approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.
4. In sede di prima applicazione del presente Regolamento le scadenze indicate nei commi 2, 4 e 6 dell'art. 6 sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: aprile, maggio e giugno.
5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4 sui limiti di rinnovo dell'incarico di Direttore e componente della Giunta, sono considerati come unico incarico anche i periodi già espletati nella stessa funzione alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.